

tro, che venne da chi affatto dimenticò di essere tutore de' sacri Luoghi, e questa è la Terza cagione dello sminuito patrimonio delle Chiese. Imperocchè in que' corrotti tempi abbondarono Vescovi ed Abbati, i quali senza rossore, senza timore del Giudice supremo, non si guardarono dal dilapidare, per quanto poterono, le terre Ecclesiastiche, trasferendole ne' lor parenti ed amici, o vendendole per soddisfare a i loro perversi appetiti. Sopra tutto cospirarono alla rovina de' Monisterj quegli Abbati Secolari, a' quali la detestabil prepotenza de' Regnanti concedeva in Benefizio que' Luoghi sacri: del che si parlerà nella seguente dissertazione. Ma non mancarono anche Abbati Claustrali, che si abusarono in ciò del lor ministero. Tanti sono gli esempj di questa sacrilega licenza, che basta quì solamente additarla, pochi essendo stati i Monisterj, che andassero esenti da tale violenza. Di qua vennero tante querele, Canoni, e Decreti de' Sommi Pontefici, de' Concilj, e de' Padri contra di questi scialacquatori de' Beni delle Chiese. Anche gli stessi Re ed Imperadori furono forzati a reprimere l'escranda prodigalità di costoro; e intorno a ciò son da vedere i Capitolari de i Re di Francia. Per conto dell'Italia abbiamo un Decreto fatto nella Dieta di Pavia nell' Anno 876. da Carlo Calvo Augusto, ch'io publicai nella Par. II. del Tomo II. *Rerum Italicarum* dove son queste parole: *Ut res Ecclesiasticas tam mobiles, quam & immobiles nemo invadere vel auferre præsumat. Et quæ a Rectoribus Ecclesiæ hætenus ob timorem vel favorem alicui Libellario vel Emphyteuticario jure dolose, vel cum damni detrimento Ecclesiæ amississe videntur, ad pristinum jus revertantur.* Molto prima Lottario I. Augusto nella Legge 84. delle sue Longobardiche formò il seguente Decreto: *Si quis Episcopus aut propinquitatis affectu, aut muneris ambitione, aut causa amicitia, Xenodochia, aut Monasteria, aut Baptismales Ecclesias suæ Ecclesiæ pertinentes, cuilibet per emphyteosis contractum dederit, & se suosque Successores pœna multandos conscripserit, potestatem talia mutandi Rectoribus Ecclesiarum absque pœnæ conscriptæ solutione concedimus.* Veggasi ancora la Legge VII. Longobardica di Lodovico II. Imperadore, da cui apparisce, che molti de' Vescovi peccavano in questa parte. Nè facevano di meno non pochi Abbati e Monaci. Nella Cronica del Volturno abbiamo un Decreto di Adelchi, o sia Adelgiso, Principe di Benevento, spettante all' Anno 878. con queste parole: *Ut nullus ex nostris Opimibus, Judicibus, aut quibuscumque Nobilibus, aut ignobilibus, qui sub nostra potestate sunt, permittant ut qualiscumque Monachus, aut Præpositus Monasterii Beati Vincentii, de rebus vel familiis ipsius Monasterii faciat quamvis obligationem, aut convenienciam.* Ma niuno con tanta premura si dichiarò contra di tal corruttela, come Ottone III. Imperadore, il quale nell' Anno 998. pubblicò una fortissima Legge per impedire le inique alienazioni de' Beni delle Chiese in avvenire, e per rimediare alle già fatte.